



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA

### PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

#### **Premessa**

*Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022, dal 30 dicembre 2022 sono applicabili dal giudice ordinario nella fase della cognizione le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell'ordinamento alle violazioni della legge penale, ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e della novellata L. 689/1981.*

*La novità introdotta dall'intervento legislativo è notevole ed impone un cambio di cultura, di mentalità e di approccio pratico da parte di tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, personale amministrativo, UEPE e FFOO.*

*Le innovazioni normative intendono apprestare una risposta sanzionatoria più individualizzata, più corrispondente alla funzione rieducativa della pena e nello stesso tempo più efficace ed immediatamente esecutiva; per contro, promettono deflazione dell'appello e della sorveglianza, ma anche attenuazione del quasi inevitabile sovraffollamento carcerario.*

*Lo scopo ha significative ricadute sul sistema di esecuzione penale esterna già molto provato; analogamente, alcuni criteri di delega hanno dettato al legislatore delegato soluzioni nuove (in primis l'udienza ex art. 545-bis c.p.p.) che possono comportare un ulteriore rallentamento del processo di cognizione.*

*Si rende pertanto necessario instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.*

*In questa direzione, la natura "concordata" della pena sostitutiva, che nasce già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quanto meno più agevole l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento preventivo dell'UEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà). In tal modo, sia la seconda udienza ex art. 545-bis c.p.p., sia lo stesso programma preventivo dell'UEPE possono essere evitati in un rilevante numero di casi.*

*Con il contributo concorde del Tribunale ordinario, dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, della Camera penale di Lucca e dell'UEPE Lucca è stato redatto ed approvato il presente protocollo per agevolare l'interpretazione e la ragionevole applicazione della legge, nella direzione sopra delineata.*

*Allo schema sono allegati:*

- *i modelli di dispositivi standard di applicazione delle pene sostitutive con le prescrizioni standard, che contengono indicazioni pratiche ed operative, definiscono i contenuti della pena sostitutiva e comprendono le prescrizioni comuni obbligatorie di cui all'art. 56-ter L. 689/1981. Sono inserite anche alcune prescrizioni eventuali, secondo la diversità dei casi e dei reati per cui vi è condanna. Poiché la pena sostitutiva è una pena a tutti gli effetti, il contenuto delle prescrizioni deve rispondere al principio di legalità e può integrare e specificare quanto previsto dagli artt. 53, 55, 56, 56-bis e 56-ter L. 689/1981, senza creare nuove forme o contenuti sanzionatori;*
- *un elenco ragionato dei documenti che il difensore può produrre a corredo delle proprie istanze/consensi alle pene sostitutive.*

### **1 - Adempimenti e funzioni del difensore.**

Il difensore, di fiducia o di ufficio, nel caso che il proprio assistito non sia presente alla lettura del dispositivo, si deve munire tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive e può:

- a) in caso di applicazione pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l'art. 448, comma 1 bis, c.p.p. solo nei casi strettamente necessari.
- b) domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dalla parte;
- c) acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il Giudice ex art. 545-bis, co. 1, c.p.p. dà l'avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso.

Nel caso in cui si renda necessario il rinvio previsto dall'art. 545-bis, co. 1, il difensore si attiverà per depositare entro 30 giorni presso la cancelleria del giudice a mezzo PEC la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza e a fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva.

A titolo esemplificativo: documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza,

maternità/paternità, etc.), altre informazioni riguardanti la situazione familiare (composizione e eventuali problematiche).

In particolare:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, potrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-bis, comma 1, e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari;
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato, e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UEPE;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il difensore può/deve interloquire.

Il difensore, nei casi di detenzione domiciliare sostitutiva e di semilibertà sostitutiva, trasmetterà contestualmente all'UEPE la documentazione già prodotta al Giudice nel termine di trenta giorni.

Ove occorra il difensore può depositare memoria integrativa al Giudice cinque giorni prima dell'udienza *ex art. 545-bis*, comma 2.

È obbligatorio specificare sempre nell'oggetto della mail inviata all'UEPE:

Nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato.

Tipologia di pena o di pene sostitutiva/e richiesta/consentita.

È obbligatorio indicare nella mail i riferimenti telefonici dell'avvocato e dalla parte per facilitare i contatti.

Gli indirizzi di riferimento sono: [prot.uepe.lucca@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.lucca@giustiziacert.it); [uepe.lucca@giustizia.it](mailto:uepe.lucca@giustizia.it).

## 2 - Adempimenti e funzioni del giudice

Dopo la lettura del dispositivo il Giudice, se ne ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981), dà sempre avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, raccoglie l'eventuale consenso dell'imputato (con l'indicazione della pena sostitutiva prescelta) anche a mezzo procuratore speciale e sente il pubblico ministero.

In caso di assenza di consenso della parte ovvero in presenza di formato convincente di insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 L. 689/1981, il giudice conferma immediatamente il dispositivo e ne dà atto a verbale.

In caso di consenso dell'imputato e di formato convincente della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:

- **in caso di pena pecuniaria sostitutiva**, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
- **in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo (tenendo presente che per LPU il programma dell'UEPE potrà essere richiesto dal giudice solo se ritenuto necessario, ovvero se concorrano altre tipologie di trattamento: SerD, CSM, ecc.);
- **in caso di detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal Magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all'UEPE, a cui il giudice può rinviare in termini generici;
- **in caso di semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2.

In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il Giudice sospende il processo e fissa nuova udienza *ex art. 545-bis c.p.p.* per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dal difensore, dalle FFOO, la documentazione indicata nell'art. 545-bis, comma 2, ed il programma di trattamento dell'UEPE nei soli casi di semilibertà sostitutiva o eventualmente detenzione domiciliare sostitutiva. Inoltre, acquisisce tramite UEPE le eventuali certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in

corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive.

In particolare:

- a) una volta disposto il rinvio *ex art. 545-bis, co. 1, c.p.p.* il giudice darà immediato avviso all'UEPE della richiesta/consenso formulata dall'imputato perché venga aperta la relativa posizione e della durata del rinvio concesso;
- b) trascorso il termine di 30 giorni, valuterà se richiedere all'UEPE o alle FFOO ulteriori informazioni rispetto a quelle prodotte dal difensore e disporrà che tali informazioni vengano depositate entro tre giorni dall'udienza fissata per l'applicazione della pena sostitutiva. In tal caso il giudice trasmetterà all'UEPE anche le informazioni già raccolte dal difensore.

In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all'UEPE e/o alle FFOO competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

### **3 - Adempimenti delle Cancellerie**

La cancelleria del Giudice invia le richieste all'UEPE territorialmente competente specificando:

- generalità complete dell'imputato e domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- difensore nominato e recapiti di studio;
- il capo di imputazione (articolo di legge violato);
- eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- tipologia di richiesta effettuata dal Giudice;
- data di rinvio dell'udienza per la decisione *ex art. 545-bis c.p.p.*

Una volta divenuta definitiva la sentenza con pena sostituita l'Ufficio Sentenze provvede alla trasmissione della sentenza a:

- a) Ufficio di PS o a Stazione CC competente per luogo di residenza per la comunicazione all'interessato e altri adempimenti di polizia
- b) UEPE

c) PM per adempimenti art. 70 L. 689/81.

Una volta avvenuta la notifica all'interessato l'Ufficio di PS o la Stazione CC (o il Carcere se detenuto) comunica all'UEPE competente la data della notifica, data dalla quale inizierà il periodo di esecuzione della pena).

La PEC di riferimento è: [prot.uepe.lucca@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.lucca@giustiziacert.it).

## **5 - Funzioni e compiti dell'UEPE**

L'UEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria:

- apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta;
- acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l'invio anche di quella già depositata al Giudice);
- effettua le verifiche necessarie;
- redige il programma di trattamento ove richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà;
- riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del LPU ai sensi dell'art. 63;
- quantomeno tre giorni prima dell'udienza fissata per la decisione sulla pena sostitutiva restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria *ex art. 545, comma 2, c.p.p.*;
- relaziona al giudice ogni sei mesi sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Per le questioni successive relative all'esecuzione della pena è competente l'UEPE che riceverà le relative istanze da parte del difensore o dell'interessato.

## **6 - Funzioni e compiti della polizia giudiziaria**

Il giudice farà ricorso alla polizia giudiziaria per le indagini richieste dall'art. 545-*bis* c.p.p. con la specifica indicazione della ff.oo. delegata (CC, PS o GdF) solo quando le notizie fornite dal difensore necessitano di verifiche e queste siano funzionali alla sostituzione della pena.

## **7 - Entrata in vigore e pubblicazione sul sito**

Il presente protocollo entrerà in vigore in data 1 dicembre 2023 e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale a cura della segreteria del Presidente del Tribunale.

## 8 - Presidio di prossimità dell'UEPE

Il Presidente del Tribunale e la Dirigente dell'UEPE si impegnano ad istituire un presidio di prossimità dell'Ufficio di esecuzione penale esterna presso i locali del Tribunale con funzioni informative e operative per l'utenza e di raccordo con l'autorità giudiziaria e con l'avvocatura, relativamente ai provvedimenti di competenza della magistratura di cognizione.

Il presidio è deputato a svolgere le seguenti funzioni:  
raccordo con le cancellerie, l'autorità giudiziaria e l'avvocatura;  
ricevimento utenza per la predisposizione dei programmi di trattamento;  
informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità e percorsi di giustizia riparativa;  
avvio, gestione e valutazione di tali misure;  
promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Il presidio è gestito dall'UEPE che individuerà, possibilmente secondo il criterio della multi-professionalità, gli operatori deputati allo svolgimento delle predette attività, coordinati da un funzionario referente.

Per la realizzazione del presidio il Tribunale individuerà un locale adeguato al ricevimento dell'utenza, procedendo ad arredarlo ed attrezzarlo con materiale informatico.

I giorni e gli orari di apertura saranno indicati sul sito web del Tribunale e dell'UEPE.

Il ricevimento del pubblico sarà possibile sia tramite accesso diretto che su appuntamento, in presenza e da remoto.

Sarà inoltre garantito il ricevimento telefonico tramite utenza cellulare dedicata in orari e giorni concordemente individuati tra le parti.

\*\*\*\*\*

Protocollo predisposto con la collaborazione del dott. Simone Silvestri e della dott.ssa Felicia Barbieri - delegati dal Presidente del Tribunale - e del Procuratore della Repubblica dott. Domenico Manzione.

Il Presidente del Tribunale Gennaro Boregione

Il Procuratore della Repubblica R. Manzione

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati [Signature]

Il Dirigente dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna [Signature]

Il Presidente della Camera Penale [Signature]

Lucas, 17 NOV. 2023